



Servizio Ambiente
Ambiente - Ufficio acque, aria clima acustica e V.I.A.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 3731

del 26/08/2013

Oggetto: D.LGS 152/06 E SMI – L.R. 10/10 E SMI – PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 48 E SEG. DITTA SAN GINESE RECUPERI SRL. ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI NELL'IMPIANTO SITO IN VIA ROSSI N.73, COMUNE DI CAPANNORI (LU). CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e smi.

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 25/05/2000;

Visto che con nota prot. n. 80413 del 24.04.13 la ditta San Ginese Recuperi Srl ha presentato la richiesta di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/10 e smi per l’attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi nell’impianto sito in Via Rossi n.73, Comune di Capannori (LU);



Visto che in data 3.05.13 con prot. n. 84263 è altresì pervenuta una nota, trasmessa dalla ditta, nella quale è data evidenza del deposito del progetto presso tutte le Amministrazioni Interessate secondo quanto disciplinato dall'art. 46 della L.R. 10/10 e smi e dell'avvenuta pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul BURT n. 17 ed all'Albo Pretorio del Comune di Porcari, entrambe in data 24.04.13;

Visto che in data 3.05.13 con nota prot. n. 84951 questa Amministrazione ha quindi comunicato alla ditta e a tutte le Amministrazioni Interessate, ai sensi della L. 241/90 e smi., che il procedimento di verifica di assoggettabilità ha avuto avvio in data 24.04.13 (data di pubblicazione degli avvisi);

Considerato che in base regolamento provinciale in materia di VIA, il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Dirigente del Servizio Ambiente, in quanto responsabile dell'Ufficio di competenza prevalente;

Visto che i principali elaborati del progetto sono stati pubblicati sul sito web dell'Amministrazione Provinciale di Lucca;

Visto il verbale della **Commissione Istruttoria** del 30.05.13, conservato agli Atti del Servizio Ambiente che, esaminata la documentazione presentata dalla ditta, lo studio preliminare ambientale ed i pareri delle Amministrazioni Interessate pervenuti a tale data, nonchè tenendo conto degli elementi di verifica di cui all'Allegato D della LR 10/10 e smi, ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi, richiesti successivamente dal Servizio Ambiente con nota prot. 112072 del 10.06.13;

Visto che con nota prot. 131250 del 9.07.13 è pervenuta presso questa Amministrazione la documentazione tecnica integrativa richiesta;

Visto che con nota prot. 153730 del 26.07.13 quest'Amministrazione ha comunicato alla ditta e a tutte le Amministrazioni Interessate la **riattivazione del procedimento a decorrere dal 15.05.13**, indicando altresì il termine per la conclusione, fatte salve eventuali interruzioni e/o sospensioni ai sensi della vigente normativa in materia di VIA e di procedimento amministrativo, e richiedendo contestualmente alle Amministrazioni Interessate il parere di competenza sulla documentazione integrativa;

Visto il verbale della **Commissione Istruttoria** del 20.08.13 (anch'esso agli atti del Servizio) che ha esaminato la documentazione tecnica integrativa ritenendola esaustiva, ha preso atto degli

ulteriori pareri pervenuti ed ed ha proposto alla Commissione Valutativa l'esclusione del progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 50 e seg. della L.R. 10/10 e smi.

Visti i pareri espressi dalle Amministrazioni interessate trasmessi a questa Amministrazione, conservati agli atti del Servizio Ambiente e riportati nel Rapporto Istruttorio (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visto il verbale della **Commissione Valutativa** del 20.08.13 che, preso atto dei verbali della Commissione Istruttoria del 30.05.13 e 20.08.13, esaminata la documentazione presentata, tenuto conto dei pareri delle Amministrazioni Interessate, sulla base degli elementi di verifica di cui all'Allegato D della LR 10/10 e smi, a seguito della valutazione degli effetti ambientali dell'attività svolta, **ha escluso la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente**, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, nonché per l'individuazione di misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione, per quanto verificato e descritto nel **Rapporto Istruttorio** parte integrante e contestuale del presente atto. Ai sensi del comma 5 dell'art. 49 L.R. 10/10 e smi ha ritenuto comunque necessario impartire le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto ed elencate al paragrafo 10 del Rapporto Istruttorio.

Ritenuto quindi di poter procedere alla definizione del procedimento disponendo di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 50 e seg. della L.R. 10/10 e smi., l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 1528/06 e smi effettuata nell'impianto sito in Via Rossi n.73, Comune di Capannori (LU), con le caratteristiche descritte nello studio di impatto ambientale, in quanto non è stata rilevata la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione, nonché per l'individuazione di misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale, così come verificato e descritto nel Rapporto Istruttorio, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (Allegato 1);

Rilevata la propria competenza di legge;

DETERMINA

1. Di **escludere**, per quanto verificato e descritto nel **Rapporto Istruttorio**, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (Allegato 1), l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Via Rossi n.73, Comune di Capannori(LU) della Ditta San Ginese

Recuperi Srl, con le caratteristiche descritte nello studio di impatto ambientale, **dall'obbligo di Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 50 e seg. della L.R. 10/10 e smi.**, in quanto non è stata rilevata la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, nonché per l'individuazione di misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere presentata, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, una relazione che dia conto della necessità o meno di ottenere l'autorizzazione alle emissioni di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi derivanti dalla zona dove è installato il tritratore, anche in considerazione della dichiarazione riportata alla pagina 26 della documentazione integrativa pervenuta in data 9.07.13 con nota prot. n. 131250;
- b) dovrà essere realizzata, entro 1 anno dalla data di notifica del presente atto, la copertura del tritratore prevista nello studio preliminare ambientale;
- c) dell'avvenuta realizzazione della copertura dovrà essere data tempestiva comunicazione a questa Amministrazione ed al Dipartimento Arpat di Lucca; tale comunicazione dovrà comunque pervenire non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione lavori e dovrà contenere documentazione grafica e fotografica che dia conto dell'esecuzione dell'opera;
- d) dovranno essere adottate tutte le misure di prevenzione e gestione dell'impianto al fine di evitare contaminazioni anche accidentali dei corpi idrici sia sotterranei che superficiali, elaborando altresì procedure di intervento e di eventuale trattamento da attuare in caso di incidente. Il manuale delle procedure individuate dovrà essere tenuto presso l'impianto.
- e) Si prescrive che sia ottemperato a tutte le forme di mitigazione previste dallo Studio Preliminare Ambientale presentato, che costituisce parte integrante della verifica di assoggettabilità per quanto non in contrasto con le prescrizioni sopra riportate.
- f) Ove vengano individuate soluzioni diverse da quelle indicate nelle prescrizioni o nello Studio Preliminare Ambientale, tali da conseguire livelli di protezione ambientali pari o superiori, ne dovrà essere data motivata comunicazione al Servizio Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Lucca per la valutazione di eventuali determinazioni.

2. Di individuare, secondo quanto disposto dall'art. 49 c.5, nel Comune di Capannori, nel Corpo Forestale dello Stato e nel Dipartimento Arpat di Lucca, ognuno per quanto di propria competenza, gli enti e/o organi tecnici competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni sopra riportate;
3. Di notificare il presente provvedimento alla ditta San Ginese Recupero Srl, con sede legale in Via Rossi n.73, Comune di Capannori e di trasmetterne copia a tutte le Amministrazioni Interessate e ai soggetti competenti al controllo;
4. Di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs 152/06 e smi parte II e L.R. 10/10 e smi e fa salvi i diritti di terzi;
5. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro 30 gg. dalla data di notifica dell'autorizzazione. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell'atto;
6. Di dare atto che è comunque possibile ricorrere al Difensore Civico Provinciale in forma scritta o anche in modo informale senza termini di scadenza;
7. Attestato che la presente determinazione non comporta implicazioni contabili sull'esercizio corrente e sugli esercizi successivi;
8. Di provvedere, secondo quanto disposto dall'art. 49 c.7 L.R. 10/10 e smi, alla pubblicazione sul BURT della Regione Toscana di un sintetico avviso del presente provvedimento, nonché alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web di questa Amministrazione

Di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione.

Il Dirigente
Gennarino Costabile / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente



**ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NELL'IMPIANTO
UBICATO IN VIA ROSSI, 73 - COMUNE DI CAPANNORI (LU)**

Proponente

San Ginese Recuperi Srl

RAPPORTO ISTRUTTORIO

A cura del Servizio Ambiente

L.R. 10/10 e smi "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di
impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza"

"Art. 48 e art. 49 Verifica di assoggettabilità"

Lucca, Agosto 2013

[Handwritten signatures in blue ink]

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Articolazione dell'istruttoria svolta	4
3. Pareri delle Amministrazioni Interessate	5
4. Partecipazione pubblica.....	7
5. Elenco della documentazione presentata	7
6. Quadro di riferimento programmatico ed esame della vincolistica.....	7
7. Quadro di riferimento progettuale.....	8
7.a Scopo e obiettivi del progetto.....	8
7.b Dimensioni e caratteristiche delle opere.....	8
8. Analisi delle alternative	11
9. Verifica di assoggettabilità.....	11
10. Conclusioni	13

1. Premessa

La richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è stata presentata dalla Ditta San Ginese Recuperi s.r.l. in occasione della comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il **rinnovo con modifiche** dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.

La presente verifica di assoggettabilità è riferita alla seconda richiesta effettuata dalla ditta per l'attività di recupero rifiuti svolta nell'impianto sito in Via Rossi nel Comune di Capannori (LU), in quanto già nel settembre 2012 era stata presentata richiesta di attivazione della procedura di cui all'art. 48 della L.R. 10/10 e s.m.i.; tale procedimento, avviato in data 5.09.13, era stato archiviato da questa Amministrazione con nota prot. 9067 del 17.01.13 in virtù del fatto che non è mai pervenuta la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 206098 del 24.10.12 ed in considerazione della scadenza del termine previsto ai sensi dell'art. 49 c. 2 della L.R. 10/10 per la conclusione del procedimento.

La richiesta veniva espletata ai sensi dell'art. 43 c.6 relativo agli impianti esistenti, secondo cui:

"Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economica-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.(...)"

La San Ginese Recuperi srl è attualmente iscritta al registro delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (di cui al Certificato di Iscrizione n. 45 del 7.12.12) per l'attività di messa in riserva, operazione di recupero R13 di cui all'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di rifiuti di carta/cartone e plastica (tipologie di cui ai punti 1.1 e 6.1 del D.M. 5/02/98).

In occasione del rinnovo ha invece previsto di effettuare le seguenti modifiche:

- introduzione dell'attività di messa in riserva di rifiuti di legno (tipologia di cui al punto 9.1 del suddetto D.M.);
- incremento dei quantitativi in stoccaggio ed in trattamento per i rifiuti di carta/cartone e plastica;
- l'introduzione dell'operazione di recupero **R3** "Riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzati come solventi" per i rifiuti di carta e cartone (tipologia di cui al punto 1.1);

Tale operazione, prevedendo una capacità di trattamento > 10 t/g, fa rientrare l'attività della ditta tra quelle elencate al punto bl) dell'allegato B2 alla L.R. 10/10 e smi per le quali è necessario l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità.

2. Articolazione dell'istruttoria svolta

In data 24.04.13 con nota prot. n. 80413 è pervenuta presso questa Amministrazione la documentazione relativa alla richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art.48 e seg. per l'impianto sito in Via Rossi, 73 – Loc. Salanetti, nel Comune di Capannori.

In data 2.05.13, con nota prot. n. 84263, è altresì pervenuta una nota, trasmessa dalla ditta, nella quale è data evidenza del deposito del progetto presso tutte le Amministrazioni Interessate secondo quanto disciplinato dall'art. 46 della L.R. 10/10 e smi e dell'avvenuta pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul BURT n. 17 ed all'Albo Pretorio del Comune di Capannori, entrambe in data 24.04.13.

In data 3.05.13 con nota prot. n. 84951 quest'Amministrazione ha quindi comunicato alla ditta ed alle Amministrazioni Interessate che, secondo quanto disposto dall'art. 48 c.4 L.R. 10/10 e smi, il procedimento di verifica di assoggettabilità ha avuto inizio il **24.04.13** (data di pubblicazione degli avvisi), richiedendo alle ultime il parere di competenza.

Secondo quanto disciplinato dall'art. 48 c.5 dalla data di pubblicazione dell'ultimo avviso e avvio del procedimento, chiunque avesse avuto interesse, avrebbe potuto trasmettere entro 45 giorni, le proprie osservazioni, al Servizio Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Lucca;

In base al regolamento provinciale in materia di VIA di cui alla DGP 186/2000, il responsabile del procedimento è individuato nella figura del dirigente del Servizio Ambiente, in quanto responsabile dell'Ufficio di competenza prevalente.

In data **30.05.13** si è riunita la **Commissione Istruttoria** che ha esaminato la documentazione presentata dal proponente, tenuto conto delle caratteristiche e della localizzazione dell'impianto, gli obiettivi proposti, lo studio preliminare ambientale ed i pareri delle Amministrazioni Interessate pervenuti a tale data. La Commissione Istruttoria, anche sulla base degli elementi di verifica di cui all'Allegato D della L.R. 10/10 e smi, ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi, richiesti successivamente dal Servizio Ambiente con nota prot. 112072 del 10.06.13.

In data 9.07.13 è stata acquisita al protocollo dell'Ente n. 131250 la documentazione tecnica integrativa richiesta, trasmessa dalla ditta mediante Posta Certificata a questa Amministrazione ed alle Amministrazioni Interessate.

Pertanto con nota prot. 153730 del 26.07.13 il Servizio Ambiente ha comunicato alla ditta e a tutte le Amministrazioni Interessate la **riattivazione del procedimento a decorrere dal 10.07.13** indicando altresì il termine per la conclusione, fatte salve eventuali interruzioni e/o sospensioni ai sensi della vigente normativa in materia di VIA e di procedimento amministrativo. Con la stessa nota è stato inoltre richiesto

alle Amministrazioni Interessate il parere di competenza sulla documentazione integrativa da trasmettere entro 30 giorni dalla riattivazione del procedimento.

Con nota prot. 176855 del 1.08.13 questa Amministrazione ha altresì sollecitato le Amministrazioni che già non avessero provveduto ad esprimere il suddetto parere di competenza.

Il giorno **20.08.13** si è riunita nuovamente la Commissione Istruttoria che ha esaminato la documentazione tecnica integrativa ritenendola esaustiva e proponendo alla Commissione Valutativa l'esclusione del progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 50 e seg. della L.R. 10/10 e smi,

Il giorno **20.08.13** si è altresì tenuta la riunione della Commissione Valutativa che, preso atto dei verbali della Commissione Istruttoria del 30.05.13 e 20.08.13, esaminata la documentazione presentata, tenuto conto dei pareri delle Amministrazioni Interessate, sulla base degli elementi di cui all'Allegato D della LR 10/10 e smi, a seguito della valutazione degli effetti ambientali del dell'attività svolta, ha escluso la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, nonché per l'individuazione di misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione. Ai sensi del comma 5 dell'art. 49 L.R. 10/10 e smi ha ritenuto comunque necessario che siano impartite le prescrizioni elencate al paragrafo 10 del presente Rapporto.

La Commissione ha provveduto inoltre alla redazione del presente rapporto.

3. Pareri delle Amministrazioni Interessate

Autorità di Bacino del Fiume Arno pervenuto in data 9.05.13 con nota prot. 89948:

"Con riferimento alla documentazione tecnica trasmessa a cura del Proponente, acquisita al ns. prot. n. 1578/2013, si ricorda la vigenza del Piano di bacino per gli stralci ad oggi approvati e i progetti di Piano in itinere con le relative Misure di salvaguardia (www.adbarno.it).

Riguardo allo sfruttamento della risorsa idrica il Piano stralcio Bilancio idrico (Del. Comitato Istituzionale n. 204 del 28.2.2008, GU a 78 del 2 aprile 2008) distingue il territorio per classi di disponibilità idrica (sotterranee) e deficit idrico (superficiali) stabilendo per ciascuna classe e ciascun comprensorio le azioni necessarie finalizzate al bilancio idrico a scala di bacino; per le acque superficiali e di subalveo viene inoltre definito il D.M.V. (Deflusso Minimo Vitale) che deve essere garantito in base agli obiettivi strategici e generali che il Piano si prefigge. Informando a tale proposito che con Decreto del Segretario Generale n.96 del 28.12.2012 le misure di salvaguardia sono state prorogate al 31.12.2013, secondo il testo integrato e modificato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 214, si rimanda agli art. 7 e 17 delle Misure per la disciplina conseguente delle concessioni.

Si precisa ancora che ai sensi del PAI rimpianto esistente interessa un'area classificata a pericolosità idraulica media, (P.I.2) e pertanto sotto questo profilo non è prevista alcuna espressione di Parere da parte della Autorità essendo questo rimandato all'Ente preposto al rilascio del Provvedimento autorizzativo (art. 8 delle Norme di Attuazione). In accordo con le finalità più generali del FAI e sempre ai sensi dell'art. 8 della Normativa di Piano entrata in vigore con D.P.C.M. 06.05.2005 "Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico" (G.U. n. 230 del 3-10-2005) per queste aree classificate a pericolosità idraulica "media" dovrà comunque essere perseguito l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle

popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti di programmi di previsione e prevenzione nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti vigenti, di governo del territorio (legge 24 febbraio 1992, n. 225)."

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Lucca e Massa Carrara pervenuto in data 14.05.13 con nota prot. 92676:

"(...) nell'ambito dell'espressione del parere di competenza all'interno del procedimento di assoggettabilità a VIA dell'intervento in oggetto, non rilevando criticità, elementi riflessi o indotti negativi a carico del patrimonio culturale e/o paesaggistico, non ritiene di sottoporre l'intervento succitato alla procedura di VIA."

Comune di Capannori – Ufficio Edilizia privata pervenuto in data 23.05.13 con nota prot. 100622:

"In riferimento alla richiesta di parere in oggetto e alle verifiche di competenza relative alla localizzazione dell'attività di recupero dei rifiuti- presa visione del vigente Regolamento Urbanistico, si comunica che:

- il sito in oggetto è classificato nel Regolamento Urbanistico comunale, come "Area a prevalente destinazione produttiva - di Saturazione" disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 21 ; tali zone sono le parli di territorio edificate o parzialmente edificate destinate agli insediamenti produttivi e sono assimilate alle zone D del D.M. 1444/1968;*
- in queste zone sono ammessi edifici per attività artigianali, industriali, per magazzini e quant'altro connesso e di servizio alle attività produttive;*
- sono consentiti ampliamenti degli edifici per il consolidamento e l'adeguamento delle attività esistenti.*

L'attività di recupero dei rifiuti svolta dalla ditta S.Ginese Recupero S.r.l., nel fabbricato oggetto del presente parere, risulta conforme alle destinazioni d'uso produttive ammesse dagli artt. 5 e 21 del Regolamento Urbanistico.

L'immobile, rappresentato nella (tavola n. 1 con oggetto "planimetria dello stabilimento" appartenente alla "verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale", risulta conforme all'ultimo titolo edilizio depositato presso questa amministrazione comunale (SCIA n. S12/0442 del 09/08/2012 prot. 51871 per la realizzazione di una pesa a ponte e platea per trituratore), fatta eccezione per i nastri trasportatori, posti all'esterno dalla tettoia (zona est del fabbricato), dei cassoni di raccolta e dei serbatoi raffigurati nella stessa planimetria, che se amovibili, non sono soggetti ad ulteriore deposito di titolo autorizzativo."

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca – Ufficio Prevenzione pervenuto in data 30.07.13 con nota prot. 174666:

"(...)Nell'evidenziare che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti di cui al DPR 151/11, si comunica che la stessa ha presentato in data 23/01/2013 richiesta di valutazione del progetto per un potenziamento di deposito di rifiuti nei quantitativi sotto indicati:

- 210 t di carta;*
- 4 t di plastica;*

valori che risultano congruenti con quelli di cui al procedimento in oggetto indicato.

Il progetto di prevenzione incendi è stato valutato favorevolmente, con le condizioni indicate nella nota prot. 5213 del 17/04/2013, che ad ogni buon fine si allega in copia."

Contributo istruttorio conclusivo del Dipartimento Arpat di Lucca pervenuto in data 8.08.13 con nota prot. 189793:

"Sulla base della valutazione della documentazione integrativa presentata dall'azienda (...) per gli aspetti di competenza di questa Agenzia, si ritiene di poter esprimere un parere favorevole alla non assoggettabilità a procedura di VIA del progetto e di considerare concluso l'iter valutativo."

4. Partecipazione pubblica

Non sono pervenute osservazioni.

5. Elenco della documentazione presentata

La documentazione fornita dal proponente per l'attivazione della procedura di assoggettabilità (allegata alla nota prot. 80413 del 24.04.13) è costituita dallo studio preliminare ambientale sull'attività svolta.

La documentazione integrativa (di cui alla nota prot. 131250 del 9.07.13) è costituita da quanto segue:

- Relazione in risposta alla nota di richiesta di cui al prot. 112072 del 10.06.13;
- Tavola 1 – Reticolo raccolta delle acque meteoriche dilavanti dell'impianto (scala 1:250);
- Tavola 2 – Piazzale di lavorazione coperto con raccolta delle AMD (scala 1:100)

6. Quadro di riferimento programmatico ed esame della vincolistica

L'analisi del quadro programmatico e della vincolistica è stata svolta dalla Commissione Istruttoria nella seduta del 30.05.2013 che non ha rilevato criticità e problematiche ed il cui verbale viene richiamato integralmente.

Urbanisticamente l'area in esame è individuata dalla variante al Piano Regolatore del Comune di Capannori come *"Area a prevalente destinazione produttiva- di saturazione"* disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 21; in tali zone sono ammessi edifici per le attività artigianali, industriali, per magazzini e quant'altro connesso alle attività produttive e pertanto l'attività di recupero svolta dalla ditta San Ginese Recuperi risulta conforme alle destinazioni d'uso produttive.

Dal punto di vista **idrogeologico** l'area è così classificata:

- nel **P.T.C.** della Provincia di Lucca, approvato nel 2000 ricade all'interno di una zona classificata come Area vulnerata da esondazione per altezze comprese tra 0 e 20 cm con frequenza da 1 a 10 anni;
- nel **Regolamento Urbanistico** del Comune di Capannori risulta classificata come Area I3- pericolosità idraulica elevata (aree interessate da allagamenti per eventi con Tempo di Ritorno compreso tra 30 e 200 anni);
- secondo il **P.A.I** dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno è classificata come Area P.I.2 – pericolosità media – comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno compresi tra 100 e 200 anni.

7. Quadro di riferimento progettuale

7.a Scopo e obiettivi del progetto

La documentazione è stata presentata in occasione del rinnovo (con modifiche) dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, secondo quanto disposto dell'entrata in vigore della L.R. 10/10 e smi.

7.b Dimensioni e caratteristiche delle opere

La società S.Ginese Recuperi srl ha per oggetto il commercio all'ingrosso e lo stoccaggio di carta da macero e materiali di recupero in genere quali nylon, plastica, legno, rottami di ferro e vetro etc.; l'attività di autotrasporto in conto proprio ed in conto terzi; il noleggio a terzi di cassoni scarrabili e di altri macchinari attinenti all'attività sociale.

L'impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi della Società S.Ginese oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità si trova nell'area artigianale/industriale di Salanetti nel Comune di Capannori, dal 2007.

In particolare l'impianto occupa una porzione, lato Sud, di un fabbricato più ampio sito in Via Rossi al quale si accede, percorrendo un tratto di viabilità privata all'interno dell'area di pertinenza del fabbricato stesso, mediante un cancello carrabile. L'area occupata dall'impianto è di circa 3.600 mq ed è recintata con muretto e rete metallica sui lati est, sud ed ovest.

L'attività viene svolta all'interno del capannone e sotto la tettoia posta in adiacenza al corpo di fabbrica principale lungo il lato Est, realizzata con struttura con struttura portante in cemento armata e copertura in fibrocemento (denominata nello studio preliminare ambientale, come piazzola di lavorazione o area di conferimento dei rifiuti e MPS di carta/cartone).

Come già descritto in premessa l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata svolta nell'impianto al momento della redazione del presente rapporto consiste esclusivamente nella messa in riserva di rifiuti di carta, cartone e plastica (come da Certificato n.45 del 7.12.12 rilasciato da questa Amministrazione).

La presente verifica di assoggettabilità tiene invece conto delle modifiche che la ditta intende apportare all'attività e pertanto è relativa alle seguenti tipologie di rifiuti ed operazioni di recupero:

Punto di cui al D.M. 5/02/98	Tipologia	CER	Attività di recupero	Capacità massima di stoccaggio (t)	Quantitativo massimo trattabile (t/a)
1.1.3 b)	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino	150101- 150105 150106- 200101	R3	20	19.000
			R13		

6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi	020104 - 50102 170203 - 191204 200139	R13	4	1.000
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno	030101 - 030105 030199 - 150103 170201 - 191207 200138 - 200301	R13	3	30

Operazioni:

R3 – riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi

R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12

Quantitativo annuo complessivo in stoccaggio: 20.300 t/a

Quantitativo annuo complessivo in trattamento: 19.000 t/a

La documentazione presentata non si riferisce ad opere da realizzare in quanto trattasi di impianto esistente.

L'attività indicata con la sigla R13 identifica l'attività di messa in riserva dei rifiuti (stoccaggio) in attesa dei successivi trattamenti.

L'attività indicata con la sigla R3 identifica l'attività vera e propria di recupero effettuata sui rifiuti, ovvero quelle previste dalle singole lettere di cui ai punti di identificazione individuati dall'allegato 1 al D.M. 5/02/98, che nel caso della San Ginese Recupero è la seguente:

Punto 1.1.3 lett. b): messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale.

Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti: carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate

Si fa presente inoltre, per completezza di informazione, che l'attività di cui al punto 1.1 veniva già svolta dalla ditta con l'iscrizione di cui al Certificato n. FI 06483 del 15.11.2007 rilasciato dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con scadenza al 14.11.2012.

L'attività di messa in riserva, come già rilevato, non è ricompresa tra quelle soggette alla procedura di verifica di VIA mentre per l'attività di recupero R3 è necessario l'espletamento della Verifica di assoggettabilità, infatti:

- Quantitativo di rifiuti trattati annualmente (R3): 19.000 tonn
- Giorni lavorativi: 210
- 19.0000 tonn/anno :210 giorni lavorativi = 90 t/g > 10 t/g per cui l'attività svolta rientra tra quelle elencate al punto bl) dell'allegato B2 alla L.R. 10/10 e smi: *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152"*.

La procedura per il recupero della carta/cartone che la ditta San Ginese Recuperi srl intende svolgere è la seguente:

1. Una volta scaricato il rifiuto nella zona di conferimento (piazzola di lavorazione), manualmente o con l'aiuto di mezzi di sollevamento meccanici, verranno iniziate le operazioni di cernita (**R3**) togliendo i materiali estranei, (legno, ferro, plastiche ecc.) e riponendoli negli appositi contenitori, per poi essere gestiti secondo la normativa vigente;
2. Il materiale rimanente, costituito da carta e cartone, verrà caricato sul nastro trasportatore e inviato alla pressa idraulica, con l'ausilio di carrelli elevatori o gru semoventi muniti di dispositivo di presa del tipo a ragno, per la formazione di presse conformi alle norme EN UNI 643
3. A seconda del tipo del materiale selezionato e quindi della qualità di Materia Prima Seconda prodotta, la balla da macero verrà trasportata da un carrello elevatore nella baia dedicata all'interno del capannone; le balle verranno quindi caricate sui mezzi in uscita per essere vendute.

Si rileva che all'interno dello stabilimento è inoltre presente un tritratore che l'azienda utilizza attualmente per la riduzione volumetrica del materiale cartaceo in ingresso all'impianto come Materia Prima Seconda (prevalentemente le anime delle bobine in cartoncino), al fine di ottenere una pezzatura del materiale di circa 10 cmq, migliore per la fase di pressatura e confezionamento delle balle.

A seguito della modifica gestionale riguardante l'introduzione dell'operazione R3 per il recupero della carta, tale macchinario potrà essere utilizzato anche per la riduzione volumetrica della materia prima seconda ottenuta dall'operazione di recupero prevista dal punto 1.1.b). La ditta dichiara che tale utilizzo interesserà circa il 10% del materiale selezionato processato.

Per il suddetto tritratore, situato in adiacenza alla piazzola di lavorazione ed attualmente coperto da un telone amovibile, è prevista la realizzazione di una tettoia di copertura e telone laterale di confinamento.

Per quanto riguarda la procedura di messa in riserva degli scarti di legno e sughero, imballaggi di legno di cui al punto 9.1 si rileva che il materiale verrà trasportato con automezzi muniti di cassoni scarrabili; tale cassone verrà collocato nell'area esterna dove rimarrà in attesa dell'autorizzazione per il conferimento del

materiale presso impianto autorizzato al trattamento/recupero. La procedura di gestione prevede che il materiale non venga scaricato dal cassone e sia contenuto esclusivamente al suo interno.

La ditta dichiara che di norma il materiale messo in riserva nella stessa giornata viene conferito presso impianto autorizzato al trattamento/recupero.

La messa in riserva della plastica avviene all'interno del capannone.

8. Analisi delle alternative

Nello studio preliminare ambientale il proponente non ha svolto una vera e propria analisi delle alternative, anche il considerazione che trattasi di impianto esistente, ma dalla documentazione presentata è stato possibile rilevare quanto segue:

- l'area in cui si trova l'impianto di recupero rifiuti è ubicata nella frazione Salanetti ed individuata nel Regolamento Urbanistico del Comune di Capannori, come "Area a prevalente destinazione produttiva - di saturazione"", nella quale sono presenti altre attività industriali, artigianali e commerciali;
- Via Rossi è direttamente collegata alla strada Provinciale & Romana – Lucchese, a sud ovest del centro abitato di Porcari.

Tale area risulta conforme dal punto di vista della vincolistica e di programmazione urbanistico territoriale.

9. Verifica di assoggettabilità

L'istruttoria per la procedura di verifica si è svolta tenendo conto di quanto disposto all'Allegato D della L.R. 10/10 e smi, e delle Norme Tecniche di Attuazione della Regione Toscana approvate con Delibera GRT n° 1069/99.

La L.R. 10/10 e smi dispone all'art. 65 "Disposizioni attuative delle procedure", comma 2 infatti che: *"Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, tutte le vigenti disposizioni attuative approvate ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) (...)".*

Al fine di verificare se le soluzioni adottate sono tali da garantire misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, compatibilmente con la sostenibilità economica finanziaria dell'attività, il proponente ha eseguito un confronto tabellare tra le Best Available Techniques e gli accorgimenti posti in essere.

Per l'individuazione delle BAT è stato preso a riferimento il BREF adottato con comunicazione CE n. 257/06 del 25/10/2006 relativo alle industrie di trattamento dei rifiuti. In particolare sono stati presi a riferimento le BAT generiche che disciplinano in generale gli impianti di gestione dei rifiuti.

Tale confronto ha permesso di verificare che le misure di mitigazione e le tecniche impiantistiche e gestionali proposte dalla ditta, permettono di garantire un livello di protezione tale da non pregiudicare le varie componenti ambientali potenzialmente interessate dagli impianti.

A tal proposito, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune delle opere di protezione ambientale già adottate dalla ditta e/o proposte nello studio preliminare ambientale presentato:

- tutta l'area dello stabilimento è impermeabilizzata ed è dotata di apposito reticolo di raccolta delle acque meteoriche dilavanti provenienti dalle coperture e dalle vie di transito, con recapito in acque superficiali (Rio Casale);
- il materiale stoccato (sia rifiuti che MPS) è confinato all'interno di cassoni chiusi o all'interno del capannone ;
- l'attività non comporta la produzione di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento contaminate;
- la piazzola di lavorazione (ovvero di conferimento) è dotata di una tettoia e di un sistema di confinamento laterale che impedisce la formazione di acque meteoriche dilavanti da tale area. Questa zona è inoltre rialzata di 20 cm rispetto alle altre aree dello stabilimento, è dotata di rampa di accesso realizzata a dorso d'asino (in modo da evitare che eventuali acque del piazzale di lavorazione possano confluire verso l'esterno) ed è realizzata con apposite pendenze tali da convogliare gli eventuali liquidi sversati in un pozzetto di raccolta a tenuta di capacità pari a 1 mc (il cui contenuto viene smaltito come rifiuto liquido);
- il serbatoio di stoccaggio del gasolio per alimentare i mezzi di movimentazione interna ed i macchinari (con capacità pari a 3.000 litri) è posto su area asfaltata ed è dotato di bacino di contenimento e tettoia ai sensi della vigente normativa;
- lo stabilimento è dotato di recinzione in cemento e rete metallica lungo il perimetro anche al fine ridurre gli effetti derivanti da un possibile evento meteorico straordinario;
- al fine di contenere eventuali produzioni significative di polveri derivanti dall'uso del trituratore, è prevista la realizzazione di una tettoia e copertura laterale. A tal proposito si rileva inoltre che a pag. 26 della documentazione tecnica integrativa pervenuta in data 9.07.13 con nota prot. n. 131250 la ditta dichiara che *"(...)In caso di eventuale produzione di significative quantità di polveri, la ditta prevede di abbattere le concentrazioni con un sistema di umidificazione."*

In conclusione si rileva inoltre che dall'esame della documentazione presentata non emergono modifiche impiantistiche e/o gestionali rilevanti, seppure la richiesta preveda l'introduzione dell'operazione di recupero R3, peraltro già precedentemente svolta dalla ditta.

Pertanto è stato possibile rilevare che non sono necessarie misure di mitigazione ambientale aggiuntive a quelle già previste dalla ditta nello studio preliminare ambientale, non sono risultati presenti impatti negativi significativi e pertanto non necessita di essere sottoposto alla procedura di valutazione (VIA).

10. Conclusioni

Dall'esame del progetto presentato, tenuto conto dei pareri delle Amministrazioni Interessate, a seguito della valutazione delle caratteristiche dell'attività svolta e delle sue interazioni con le componenti ambientali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato D della LR 10/10 e smi, la Commissione Valutativa ha verificato che **il progetto non presenta effetti negativi significativi sull'ambiente** e pertanto non necessita di essere sottoposto alla procedura di VIA di cui all'art. 50 e seg. della L.R. 10/10 e smi.

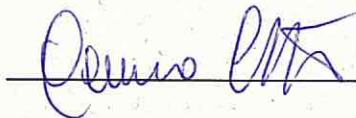
Le misure di mitigazione e le tecniche impiantistiche e gestionali proposte dalla ditta, permettono di garantire un livello di protezione tale da non pregiudicare le varie componenti ambientali potenzialmente interessate dall'attività svolta.

Si ritiene comunque necessario impartire le seguenti prescrizioni:

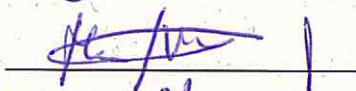
1. dovrà essere presentata, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di conclusione della procedura di verifica, di una relazione che dia conto della necessità o meno di ottenere l'autorizzazione alle emissioni di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi derivanti dalla zona dove è installato il trituratore, anche in considerazione della dichiarazione riportata alla pagina 26 della documentazione integrativa pervenuta in data 9.07.13 con nota prot. n. 131250;
2. dovrà essere realizzata, entro 1 anno dalla data di notifica dell'atto di conclusione della procedura di verifica, la copertura del trituratore prevista nello studio preliminare ambientale;
3. dell'avvenuta realizzazione della copertura dovrà essere data tempestiva comunicazione a questa Amministrazione ed al Dipartimento Arpat di Lucca; tale comunicazione dovrà comunque pervenire non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione lavori e dovrà contenere documentazione grafica e fotografica che dia conto dell'esecuzione dell'opera;
4. dovranno essere adottate tutte le misure di prevenzione e gestione dell'impianto al fine di evitare contaminazioni anche accidentali dei corpi idrici sia sotterranei che superficiali, elaborando altresì procedure di intervento e di eventuale trattamento da attuare in caso di incidente. Il manuale delle procedure individuate dovrà essere tenuto presso l'impianto.
5. Si prescrive che sia ottemperato a tutte le forme di mitigazione previste dallo Studio Preliminare Ambientale presentato, che costituisce parte integrante della verifica di assoggettabilità per quanto non in contrasto con le prescrizioni sopra riportate.
6. Ove vengano individuate soluzioni diverse da quelle indicate nelle prescrizioni o nello Studio Preliminare Ambientale, tali da conseguire livelli di protezione ambientali pari o superiori, ne

dovrà essere data motivata comunicazione al Servizio Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Lucca per la valutazione di eventuali determinazioni.

Ing. Gennarino Costabile



Dott.ssa M.G. Venturi



Dott. Giorgio Mazzanti

